



Consulenti del Lavoro

STUDIO PIRINU

Tempio Pausania

www.studiopirinu.it

NEWSLETTER

n. **01** del 18 Gennaio 2019

PERDITA DELLE AGEVOLAZIONI IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

L'art.1, commi 1175 e 1176, della Legge 296/2006, prevede tra le altre cose l'abbattimento delle agevolazioni contributive di cui hanno beneficiato i datori di lavoro in caso di mancato pagamento dei contributi dovuti per i loro dipendenti.

L'INPS, nella sua attività di verifica, controlla mensilmente il regolare versamento e, ove siano state conguagliate delle agevolazioni, attiva la procedura del "DURC ON LINE". In pratica richiede "d'ufficio" un "DURC" coinvolgendo per l'effetto anche l'INAIL e la Cassa Edile in caso di aziende edili.

A quel punto l'Istituto in caso di mancato versamento dei contributi, assieme a INAIL e Casse Edili ove risultino inadempienze anche nei confronti di questi, invia un "preavviso di irregolarità" **tramite PEC all'indirizzo del Datore di Lavoro** attribuendo allo stesso un termine di "15" giorni per pagare (anche in forma rateale), pena la perdita di tutti gli sgravi applicati a decorrere dal periodo successivo alla inadempienza più vecchia indicata nel predetto preavviso.

A titolo meramente esemplificativo, si pensi al caso di un datore di lavoro con un solo dipendente che a far data da "Ottobre 2015" abbia mensilmente conguagliato uno sgravio triennale a suo credito di "500 euro" di contributi e non abbia mai versato il modello "F24" per "100 euro" al mese. In altre parole avrebbe dovuto pagare "600 euro" al mese (se non fosse esistita l'agevolazione) ma non ne ha pagato nemmeno "100" (quota che avrebbe dovuto pagare al netto dell'agevolazione). Pertanto, si è avvalso del beneficio (500 euro mensili di sgravio) omettendo però di versare regolarmente i contributi (100 euro mensili ottenuti dalla differenza tra 600 euro dovuti per contribuzione piena e 500 euro di sgravio).

Una volta rilevata l'inadempienza l'INPS intima **via PEC al datore di lavoro** di pagare (le "100" euro mensili per tre anni) entro 15 giorni. Il mancato pagamento (anche in forma rateale) entro il termine ascritto determina la perdita di tutte le agevolazioni utilizzate nel triennio. Giusto per essere chiari e seguendo l'esempio sopra descritto: se non pagherà 3.600 euro (anche ratealmente) rischierà, oltre al pagamento di queste, una sanzione consistente nella perdita di tutte le agevolazioni non più spettanti, ovverosia 18.000 euro più oneri.

In virtù di ciò è opportuno consultare la PEC giornalmente, poiché non sempre il Consulente del Lavoro "intermediario" viene informato preventivamente dall'INPS dell'emissione del "preavviso di irregolarità".

È comunque allo studio dell'esecutivo una modifica alla norma attualmente in vigore consistente intanto nell'attribuire più tempo al contribuente per la regolarizzazione e, in caso di mancato versamento, nell'introdurre un meccanismo di proporzionalità tra importo non pagato e sanzione conseguente. Questo al fine di evitare il pagamento di somme importanti (vedi esempio sopra) a fronte di omissioni contributive minime.